

Il solo patteggiamento anche per reati di mafia non è più un ostacolo

Cga Regione Siciliana

**Filippo Di Mauro
Guglielmo Saporito**

In concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo codice appalti (1° luglio) i giudici amministrativi agevolano chi intenda partecipare a pubbliche gare, anche dopo aver patteggiato (cioè ammesso reati) in sede penale. Lo chiarisce il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (ordinanza 28 giugno 2023 n. 209, presidente De Francisco, estensore Caleca) sospendendo una procedura antimafia. Dal 30 dicembre 2022 (entrata in vigore della riforma Cartabia, Dlgs 150/2022) le pubbliche amministrazioni, che devono selezionare concorrenti in gare o adottare sanzioni (ad esempio, disciplinari), non possono più limitarsi a richiamare sentenze di patteggiamento. Infatti, l'articolo 445, comma 1-bis, del Codice di procedura penale (modificato dall'articolo 25 del Dlgs 150/2022) neutralizza gli effetti negativi dei patteggiamenti stessi. Le sentenze di chi ammette il proprio coinvolgimento, patteggiando la pena, non sono più utilizzabili quali elementi di prova nei giudizi civili, amministrativi, tributari, disciplinari e contabili. Il solo patteggia-

non si possono adottare sanzioni. Tale innovazione interessa anche il nuovo Codice degli appalti (Dlgs 36/2023), che tratta espressamente dei patteggiamenti in sede di partecipazione a gare. Il patteggiamento non è causa di esclusione automatica, ma è mezzo di prova di condotte che integrano un grave illecito professionale (articolo 98); ossia, il nuovo Codice collega il patteggiamento ad una condotta che, se dimostrata, lede l'affidabilità ed integrità dell'operatore economico. Se non vi fosse la legge Cartabia (e in particolare l'articolo 445-bis del Cpp), i reati patteggiati rientrerebbero quindi (articolo 98, commi 3 e 6, che innova l'articolo 80, comma 5, del Dlgs 50/2016) tra le cause di esclu-



Necessari autonomi accertamenti, in contraddittorio, su ciò che è stato patteggiato

sione da gare pubbliche, generando un concreto rischio per chi patteggia. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore della Cartabia (30 dicembre 2022), il patteggiamento «non ha efficacia» né può essere «utilizzato dall'amministrazione» per desumere una condotta professionale illecita di chi ha patteggiato. Con l'entrata in vigore del codice appalti, ieri, imprese ed enti do-

mento, in altri termini, non è più elemento probatorio che possa far attivare sanzioni amministrative o provvedimenti di esclusione da procedure di gara.

Fino al dicembre 2022, le sentenze patteggiate erano prive di effetti vincolanti su accertamenti diversi da quelli penali, ma rappresentavano comunque una consistente fonte di prova per la successiva adozione di sanzioni (ad esempio, disciplinari, edilizie, tributarie): accadeva quindi che in sede penale, in cambio di una riduzione di pena, l'imputato accettava di patteggiare, ma rimaneva poi esposto a serie conseguenze in altri settori, quali quello civile (per danni), amministrativi (sanzioni) e tributari. Ciò perché si riteneva che il patteggiamento della pena costituisse un'ammissione di colpevolezza, a meno che non si dimostrasse un serio motivo che avesse indotto a patteggiare (Cassazione civile, 16505 / 2019).

Oggi, invece, se l'amministrazione viene a conoscenza di un reato patteggiato, non può desumere da tale sentenza un elemento di prova: occorrono invece autonomi accertamenti, in contraddittorio, su ciò che è stato patteggiato, e in mancanza di tali approfondimenti

vranno quindi tener presente che la sentenza patteggiata non è più un mezzo di prova adeguato a dimostrare la gravità dell'illecito: anche se il reato è grave (416 bis, associazione a delinquere di stampo mafioso) l'amministrazione dovrà reperire gli elementi di prova che la convincano, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo, della rilevanza dei fatti e della piena responsabilità dell'impresa che ha patteggiato. Senza tali approfondimenti, l'amministrazione non può escludere da gare l'impresa che ha patteggiato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ORDINANZA

Il dispositivo

«La sentenza di patteggiamento, relativa anche a uno dei reati ritenuti ostativi ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del cosiddetto Codice antimafia (come l'articolo 416 bis del Codice penale), non può (più) ritenersi equiparata alla sentenza di condanna»